CCNL FARMACIE PRIVATE

1° novembre 2021 – 31 agosto 2024

Firmatari datoriali	Firmatari sindacali
Federfarma	**Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs**

ISTITUTI ECONOMICI

Mensilità aggiuntive

Tredicesima	Una mensilità da corrispondere in occasione del Natale
Quattordicesima	Una mensilità da corrispondere entro il 1° luglio

Scatti di anzianità

15 scatti biennali

Livello	Q	1	2	3	4	5	6
Importo	25,82 €	25,31 €	23,24 €	22,72 €	20,66 €	20,14 €	19,63 €

Indennità

Quadro

- Farmacista direttore (Area Q): € 130,00
- Farmacista collaboratore (livello 1):
 - dopo 2 anni di servizio nella qualifica in farmacia: € 100,00
 - dopo 12 anni di servizio nella qualifica di farmacia: € 130,00

Nota: dopo 24 mesi di servizio al livello 1 viene attribuita la qualifica di Quadro e l'annesso trattamento.

Servizio notturno

a. servizio a porte/battenti aperti ininterrottamente durante le ore notturne:
 A) con la sola maggiorazione del 20% per le prime 8 ore di servizio
 B) con una quota oraria della retribuzione maggiorata del 20% per le ore successive

b. servizio a porte/battenti chiusi per tutto il periodo notturno, con presenza del personale in farmacia e con obbligo di rispondere ad ogni chiamata:
 A) con la sola maggiorazione del 16% per le prime 8 ore di servizio
 B) con una quota oraria della retribuzione maggiorata del 10% per le ore successive

c. servizio misto, con obbligo per il personale di restare in farmacia nel periodo di chiusura per rispondere ad ogni chiamata:
 A) come al punto a. per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte
 B) come al punto b. per le ore in cui la farmacia funziona a porte chiuse

In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con una delle festività infrasettimanali, le ore di servizio notturno effettuate durante le suddette festività verranno compensate con la quota oraria della retribuzione e con la maggiorazione del 30%. In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore, che dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l'obbligo della reperibilità, nelle ore di chiusura della farmacia, spetta un compenso pari al 10% della retribuzione mensile.
Per periodi di reperibilità inferiori al mese, tale percentuale viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata della domenica o in quella del riposo settimanale.

Maggiorazioni

Tipologia	**Incremento**
Straordinario (oltre la 40° ora settimanale)	20 %
Straordinario festivo	30 %
Straordinario notturno (22:00 – 6:00)	40 %
Lavoro di domenica/giornata di riposo per farmacia aperta per turno (in aggiunta a riposo compensativo di 24 ore)	13 %
Lavoratori part-time	
Lavoro supplementare (fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale full-time)	25 %
Lavoro supplementare in giorno festivo (compresa la domenica)	30 %
Lavoro supplementare durante il servizio notturno	40 %
Lavoro in regime di clausole elastiche o flessibili (per i primi 4 mesi)	10 %

ISTITUTI NORMATIVI

Orario di lavoro	
Coefficiente orario	**173**
Coefficiente giornaliero	**26**
Orario normale di lavoro settimanale	**40 ore su 5 giorni e mezzo**
Flessibilità oraria	• In via sperimentale la durata normale dell'orario di 40 ore settimanali può essere anche riferita alla durata media delle prestazioni lavorative rese in un periodo non superiore all'anno per un massimo di 16 settimane nel corso di ciascun anno di riferimento. • L'orario settimanale non potrà, comunque, superare le 46 ore settimanali. • I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale

Ferie e permessi		
Ferie	**26 giorni**	
Permessi retribuiti	**RSA**	Per espletare le proprie funzioni
	Dirigenti sindacali	50 ore annue per l'adempimento dei compiti di natura sindacale
	Studenti e Diritto allo studio	40 ore annue per sostenere prove d'esame
	Corsi ECM	8 ore annue per la frequenza ai corsi di Educazione Continua in Medicina
	Lutto familiare	4 giorni
Permessi non retribuiti	8 giorni all'anno al dirigente sindacale, per l'espletamento del proprio mandato	
Riduzione orario	40 ore annue	

Festività e festività soppresse	
Festività	• Festività previste dalla legge e il Santo Patrono • 4 novembre • Per le festività che cadono di domenica (o in altre festività) è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di 1 giornata, calcolata in 1/26 di quella mensile.
Ex festività	32 ore

Assenza per malattia e infortunio		
Malattia	Conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare	
	Trattamento economico a carico azienda	
	Periodo	**Integrazione**
	Primi 3 giorni	100%
	4° - 20° giorno	80%
	Dal 21° in poi	100%
Infortunio	Conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare	
	Trattamento economico a carico azienda	
	Periodo	**Integrazione**
	Per tutto il periodo	100%

Congedi e aspettative		
Congedi	**Maternità**	Segue disciplina legale
	Paternità	Segue disciplina legale
	Parentale	Segue disciplina legale
	Matrimoniale	15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione
	Violenza di genere	90 giorni, in 3 anni, indennizzati al 100% dall'INPS (ex. art. 24, D. Lgs. 80/2015)
Aspettative	**Malattia**	120 giorni ad esaurimento del periodo di comporto
	Gravi motivi	3 mesi una tantum
	Cariche pubbliche elettive	Per tutta la durata del mandato

Periodo di prova				
Livello	Q e 1	2	3 e 4	5 e 6
Durata massima	90 giorni (di calendario)	60 giorni (di calendario)	45 giorni (di calendario)	15 giorni (di calendario)

Preavviso per licenziamento o dimissioni				
Livello	Q e 1	2	3 e 4	5 e 6
Durata massima	90 giorni (di calendario)	60 giorni (di calendario)	45 giorni (di calendario)	15 giorni (di calendario)

Il lavoratore laureato che rassegni le dimissioni a seguito di vincita di concorso pubblico ad aprire ed esercitare una farmacia dovrà dare un preavviso che è ridotto da 90 a 30 giorni

Part-time	
Lavoro supplementare	In caso di svolgimento di lavoro supplementare oltre il limite massimo previsto, al lavoratore dovrà essere riconosciuto (oltre ad una maggiorazione del 30%) un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo. Negli altri casi la percentuale di maggiorazione forfetaria ed onnicomprensiva sulla singola ora di lavoro supplementare è pari al 25% della quota oraria della normale retribuzione. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa anche la domenica) o durante il servizio notturno verranno compensate con le sole maggiorazioni, rispettivamente, del 30% e del 40%.
Clausole elastiche e flessibili	• Clausole elastiche: consentita la variazione, in tutto o in parte, della collocazione temporale della prestazione lavorativa • Clausole flessibili: possibilità di variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nella misura massima di 35 ore settimanali • Al lavoratore spetta un preavviso minimo di 2 giorni lavorativi ed il diritto a percepire una maggiorazione pari al 10% (per le ore oggetto di variazione o di incremento) per i primi 4 mesi successivi ad ogni intervenuto incremento o variazione

<table>
<tr><th colspan="4">Welfare contrattuale</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Ente bilaterale</td><td colspan="3">EBIFARM</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Contribuzione</td><td>a carico lavoratore</td><td>• 0,05 % di paga base e contingenza (per 14 mensilità)</td></tr>
<tr><td>a carico impresa</td><td>• 0,05 % di paga base e contingenza (per 14 mensilità)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Il datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto ad erogare al lavoratore un EDR non assorbibile di importo maggiorato del 10% per 14 mensilità, e che rientra nella retribuzione contrattuale.</td></tr>
<tr><td>Formazione ECM</td><td colspan="3">• La farmacia rimborsa ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M validamente certificati, 80,00 € per l’anno 2008.
• La farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l’effettiva partecipazione ai corsi ECM debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l’anno 2008; in caso di mancata utilizzazione può essere corrisposto, entro e non oltre il 31/01/2009, il pagamento di un’indennità sostitutiva</td></tr>
<tr><td>Polizze assicurative</td><td colspan="3">Ai lavoratori operanti in farmacie sarà fornita una copertura assicurativa per danni alle persone in caso di rapine o altri eventi dolosi</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Previdenza integrativa</td><td colspan="3">Fondo FONTE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Contribuzione</td><td>a carico lavoratore</td><td>- 0,55 % della retribuzione utile per il computo del TFR
- Una tantum da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a 2,00 €</td></tr>
<tr><td>a carico impresa</td><td>- 1,05 % della retribuzione utile per il computo del TFR
- Una tantum da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a 8,00 €</td></tr>
<tr><td colspan="2">TFR</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Assistenza Sanitaria integrativa</td><td colspan="3">FASIFAR</td></tr>
<tr><td>Contribuzione</td><td>a carico impresa</td><td>• 13,00 € mensili</td></tr>
<tr><td colspan="3">Il datore di lavoro che ometta il versamento del suddetto contributo è tenuto ad erogare al lavoratore un EDR non assorbibile di importo pari ad € 25,00 lordi da corrispondere per 14 mensilità</td></tr>
</table>